

(N. 1493)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE TOFFOL, CASCIA, CARMENO, COMASTRI,
GIOINO, GUARASCIO, MARGHERITI, GIUSTINELLI, ANTONIAZZI,
BONAZZI e BAIARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1985

Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei principali e annosi problemi in tema di circolazione delle macchine agricole è quello rappresentato dai veicoli che circolano su strada con attrezzi portati.

L'attuale legislazione relativa alla circolazione stradale delle macchine agricole è, fondamentalmente, ancora quella contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959 che all'articolo 29 le classifica in macchine semoventi e macchine trainate. Manca nel decreto del Presidente della Repubblica stesso e nelle successive leggi di modifica (ad esempio la legge n. 38 del 1982) qualsiasi accenno ad una categoria di macchine che solo nell'ultimo ventennio ha avuto uno sviluppo enorme: quella delle macchine agricole portate, o semiportate, dalla trattrice. Ai fini della circolazione stradale le differenze tra queste due ultime categorie sono da ritenersi del tutto irrilevanti: ambedue le macchine in oggetto, infatti, scaricano, in fase di trasporto e quindi su stra-

da, il loro intero peso a terra attraverso le ruote della trattrice, quindi nella relazione che segue verranno esaminate congiuntamente.

Le macchine agricole portate e semiportate possono essere di tipo, dimensioni, forma e finalità d'impiego molto diverse; ugualmente possono essere vincolate alla trattrice in posizione posteriore, anteriore o laterale tramite dispositivi con bloccaggio idrostatico o meccanico ed hanno la peculiarità di poter venire accoppiate alla stessa trattrice anche in tempi diversi a soddisfazione di esigenze a priori non prevedibili.

È da sottolineare inoltre:

che le attrezzature portate soddisfano appieno le esigenze operative dell'agricoltura in quanto la loro semplicità, posta a confronto con simili soluzioni nella versione trainata, le rende concorrenziali nei costi di acquisto e di gestione, che risultano nettamente inferiori;

che tutta la produzione trattoristica mondiale è da anni orientata all'utilizzazione prevalente di tali attrezzature.

D'altra parte, però, bisogna tener conto che l'imprevedibilità degli accoppiamenti attrezzo-trattrice rende problematica la verifica degli stessi per le esigenze di circolazione stradale da parte degli organi ad essa preposti, soprattutto considerando che negli accoppiamenti medesimi variano le dimensioni geometriche della trattrice, i pesi scaricati sul terreno, la ripartizione degli stessi sugli assi, i carichi unitari trasmessi dalle ruote sulla superficie stradale.

Attualmente, per un'agricoltura moderna ed efficiente è necessario l'uso di tali attrezzi, che infatti già trovano, come affermato, un crescente impiego nei lavori agricoli. Diviene, quindi, urgente definire uno strumento legislativo atto ad eliminare la situazione di disagio in cui vengono a trovarsi gli utilizzatori che, nel servirsi degli attrezzi citati, incorrono in violazioni di legge in quanto gli stessi non sono espressamente previsti dalla legislazione vigente.

Allo stato attuale, infatti (vedi articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959) gli attrezzi portati e semiportati possono circolare soltanto quando — considerevoli come carico del veicolo — vengano montati posteriormente alla trattrice e quando la loro lunghezza non ecceda i tre decimi di quella della trattrice stessa.

Sulla base della produzione esistente, peraltro, tale disposizione risulta inadeguata sia perchè esclude la possibilità di montare gli attrezzi anteriormente alla trattrice, sia perchè la grande maggioranza degli attrezzi portati posteriormente e di più comune uso supera largamente il limite prima citato.

È noto come la frammentazione delle nostre aziende agricole imponga frequenti trasferimenti degli attrezzi in esame su strade pubbliche. In tal caso si rende necessario sulla base delle normative vigenti smontare dalla trattrice gli stessi attrezzi anche per brevi trasferimenti, con conseguenti pe-

santi oneri operativi ed economici. Per superare queste difficoltà il presente disegno di legge mira a dare uno strumento di facile controllo per gli organi preposti alla vigilanza sul traffico e che non richieda per la sua applicazione la verifica preventiva e la relativa prassi burocratica.

L'articolo 1 del presente disegno di legge individua pertanto le caratteristiche tecniche dell'insieme trattrice-attrezzo portato, che devono rientrare, affinché lo stesso possa circolare su strade pubbliche, entro certi limiti ben definiti e facilmente verificabili dagli organi preposti ai controlli. In particolare si tratta di verificare che:

la lunghezza complessiva dell'insieme trattrice-attrezzo non superi il doppio di quella della trattrice stessa, ferma restando la sagoma limite individuata dagli articoli 5 e 9 della legge n. 38 del 1982, oltre la quale tale insieme diverrebbe macchina agricola eccezionale;

la massa complessiva degli attrezzi non superi del 30 per cento quella della trattrice isolata e non zavorrata, fermi restando i limiti di peso massimo fissati dalle disposizioni di legge in vigore.

L'articolo 2 prevede invece dei dispositivi di segnalazione da apporre alle estremità degli ingombri mentre l'articolo 3 dispone che, qualora gli ingombri degli attrezzi portati o semiportati nascondano la visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione della trattrice, questi debbano essere ripetuti dietro l'attrezzo stesso.

L'articolo 4 prevede che le trattrici agricole con attrezzature portate o semiportate siano dotate di un dispositivo a luce lampeggiante gialla.

L'articolo 5, infine, dispone che le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato che non rientrino nei limiti precisati all'articolo 1 devono essere considerate macchine agricole eccezionali, per le quali, pertanto, si applicano le disposizioni della legge 16 ottobre 1984, n. 719.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato e/o semiportato in posizione laterale anteriore e/o posteriore per essere immesse in circolazione debbono rispondere alle norme tecniche di seguito riportate:

a) la lunghezza complessiva dell'insieme trattrice-attrezzo/i non deve superare il doppio di quella della trattrice isolata, fermi restando l'obbligo di iscrizione nella sagoma limite fissata dagli articoli 32 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dagli articoli 5 e 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e dalla legge 16 ottobre 1984, n. 719;

b) la massa complessiva degli attrezzi accoppiati non deve superare il 30 per cento di quella della trattrice isolata e non zavorrata, fermi restando i limiti di peso massimo di carico unitario medio trasmesso sull'area di appoggio sulla strada e di carico sugli assi fissati dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e dalla legge 16 ottobre 1984, n. 719;

c) quali che siano le condizioni di carico della trattrice, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20 per cento di quella della trattrice stessa in ordine di marcia;

d) il bloccaggio tridirezionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice.

Art. 2.

Gli ingombri a sbalzo derivanti da attrezzature portate o semiportate dovranno

essere segnalati con vernici, materiali autoadesivi o appositi pannelli fissabili all'ingombro, tutti con caratteristiche retroriflettenti, a strisce larghe dieci centimetri e inclinate a 45 gradi alternate di colore bianco e rosso. Tali segnalazioni, delle dimensioni minime di venti centimetri di altezza e cento centimetri di larghezza, dovranno essere apposte alle estremità degli ingombri e fissate in modo da risultare costantemente normali all'asse longitudinale del trattore.

Art. 3.

Qualora gli ingombri costituiti da attrezzi portati o semiportati occultino la visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione della trattrice, questi dovranno essere ripetuti secondo quanto disposto dall'articolo 235 del regolamento per l'esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 343, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1975, n. 58, ovvero dalle prescrizioni dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

Art. 4.

Le trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato, ancorchè rientranti nei limiti di sagoma di cui all'articolo 1, dovranno essere equipaggiate con il dispositivo a luce lampeggiante gialla previsto al comma quinto dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Art. 5.

Le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti precisati all'articolo 1, vengono considerate macchine agricole eccezionali. Ad esse, in materia di circolazione, si applica quanto disposto dalla legge 16 ottobre 1984, n. 719.